

Il Regolamento per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità

A cura di Jessica Rigoldi, tirocinante PoliS-Lombardia



Luogo e data	29 ottobre 2020 (webinar)
Promotori	PoliS-Lombardia e AnciLab
Relatori	<i>Paola Pastorino</i> - Presidente Associazione Manager WhiteList <i>Roberto Bellasio</i> - ANBSC Nord Italia Beni Immobili

Sintesi

Il terzo incontro dal titolo “Il Regolamento per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità” è volto ad approfondire lo scopo e il contenuto del Regolamento comunale.

Pastorino ha illustrato le procedure che i Comuni devono seguire per visionare e successivamente ottenere in gestione i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Come specificato nei precedenti webinar, le procedure di confisca in carico al Tribunale di Milano anteriori al 19 novembre 2017 sono di competenza dell'ANBSC già a partire dalla confisca di I grado. Questo significa che il Comune può prendere visione del bene a partire dalla confisca di I grado contattando l'ANBSC che farà da tramite con il Tribunale di Milano.

Per tutti gli altri distretti, i Comuni possono iniziare a visionare i beni immobili dalla confisca di II grado prendendo accordi con l'Agenzia e ANCI. A tal proposito, Pastorino ha illustrato come utilizzare OpenRegio.

Il webinar si è poi focalizzato sulla stesura del Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità, un modello di riferimento che dovrà essere adattato alla specifica realtà di ogni comune.

Uno degli elementi rilevanti del Regolamento è la progettualità: i Comuni, a partire dalle informazioni presenti su OperRegio e dalle verifiche svolte con il coinvolgimento dell'ANBSC e gli Enti del Terzo Settore, devono attivarsi per implementare un progetto di destinazione del bene.

L'idea è quella di creare dei momenti di condivisione tra la Giunta e il Consiglio comunale nei quali si identificano e discutono beni di interesse.

Attualmente sono pochi i Comuni ad avere un Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità, nel quale devono essere elencati i beni in gestione¹ ed esplicitati i requisiti necessari che gli ETS devono possedere per rispondere ad eventuali bandi di assegnazione. Inoltre, devono essere specificati la durata e il rinnovo dell'assegnazione del bene, che può variare in base all'investimento che gli ETS fanno sull'immobile.

Nel caso in cui il bene immobile confiscato non fosse gestito come previsto nel Regolamento, la concessione potrà essere revocata e il bene deve essere restituito al Comune che avrà 2 anni di tempo per ridestinarlo. In caso contrario il bene torna in gestione all'Agenzia.

Il Regolamento prevede la trasmissione di una relazione annuale al Servizio competente in materia di beni confiscati sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine al progetto proposto, corredata da copia dei pagamenti effettuati relativi a utenze e servizi a rete a carico dell'assegnatario².

Per concludere, sono state visionate le tre tipologie di finalità di destinazione dei beni:

- 1) Scopo istituzionale. Il bene viene gestito direttamente dal Comune, che lo utilizza per finalità istituzionali.

¹ Ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011. L'elenco presente nel sito deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto, la tipologia di attività svolta, la durata e gli estremi dell'atto di concessione.

² Articolo 15 lett. D del Regolamento comunale per l'acquisizione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità.

- 2) Scopo sociale. Il bene può essere gestito direttamente dal Comune, però le associazioni e gli ETS possono usufruirne (gestione indiretta). L'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di progetti sociali a favore del territorio per promuovere la legalità.
- 3) Scopi economici. In questo caso il Comune deve dimostrare la contestuale presenza di tre presupposti: impossibilità di utilizzare il bene direttamente o indirettamente, uso dei proventi esclusivamente a scopi sociali, pubblicità sul sito del Comune del reimpiego per finalità sociale dei proventi derivanti dalla finalità economica.